

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO * * *

LEGA NAZIONALE DILETTANTI Delegazione Provinciale NOVARA





NUMERO COMUNICATO 19

DATA COMUNICATO 21/11/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

SOMMARIO

1.	COMUNICAZIONI	161
2.	COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA	165
3.	RISULTATI	167
4.	GIUDICE SPORTIVO	172
	ALLEGATI	174

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 44 del 20/11/2025

1.1 Comunicazioni L.N.D.

Accordo Collettivo Nazionale (Dal Comunicato Ufficiale N. 177 Della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 177 della L.N.D. inerente l'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 208/AA al n. 210/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 178 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 24 novembre 2025

Presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO

Orario convocazione: **14,30** Orario allenamento: **15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica in corso di validità;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirolo cft.piemontevalledaostasgs@figc.it 3939410905

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo: Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore : Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, Fiorenzo RIDOLFI, Marco PARACCHINO, Paolo

BIASOTTO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA



CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E



CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BALDERI	EDOARDO	16/01/2012	UNION NOVARA
BONACCORSO	ANDREA	24/12/2012	ACCADEMIA BORGOMANERO
CARBONE	EMANUELE	15/03/2012	BIELLESE 1902
CARRARO	ANDREA	18/1/2012	CITTA' DI COSSATO
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
EHIOROBO	DIVANE ESAMAGBE	16/06/2012	.UNION NOVARA
FADIL	JAKOPO	27/07/2012	1924 SUNO F.C.D.
FERRERO	LORENZO	29/06/2012	DIAVOLETTI VERCELLI
GUERRA	ALEX	10/06/2012	BAVENO STRESA SSD
LAGRASTA	MATTIA	16/03/2012	JUVENTUS DOMO
MACCAGNOLA	GIACOMO	11/01/2012	.UNION NOVARA
MACERI	ALESSANDRO	28/03/2012	ACCADEMIA DEL TALENTO
PAPACCIO	ALESSANDRO	04/11/2012	SPARTA NOVARA
PICARO	LUCA	02/08/2012	BULE' BELLINZAGO
PIEMONTESI	RICCARDO	13/10/2012	GOZZANO SSDR
ROSSI	LEONARDO	18/03/2012	1924 SUNO F.C.D.
SEMINERIO	NICOLO'	23/01/2012	1924 SUNO F.C.D.
TASSERA	EDOARDO	22/02/2012	BAVENO STRESA SSD
TRENTO	ANDREA	11/10/2012	1924 SUNO F.C.D.
VERZINO	MATTIA	31/08/2012	DIAVOLETTI VERCELLI

CATEGORIA:

U13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ABBAZZIA	ABBAZZIA DAVIDE 2		SPARTA NOVARA
AVERONO	MICHELE	11/05/2013	CIGLIANO CALCIO
BECCHIA	EDOARDO	13/09/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
BERTOLINO	LUCA	25/10/2013	BAGNELLA CALCIO 1972
BISETTI	LEONARDO	15/03/2013	BRIGA
BOCCHINO	SAMUELE	05/04/2013	DIAVOLETTI VERCELLI
CASTELLANI	SAMUELE	27/03/2013	VOLUNTAS SUNA
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO F.C.D.
DALLAN	ALEX JAMES	18/09/2013	BRIGA
DI FILIPPA	SEBASTIANO	01/01/2013	VOLUNTAS SUNA
ERBETTA	EDOARDO	25/10/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
GUELPA	FRANCESCO	03/12/2013	BIELLESE 1902
GULMINI	NICOLO'	27/02/2013	CITTA' DI COSSATO
ISMAILAJ	JONATHAN	01/01/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
MANGANARO	STEFANO	12/03/2013	CALCIO VOGOGNA
MEDINA	JACOPO	29/09/2013	ROMAGNANO CALCIO ASD
MERLA	MARCO	05/01/2013	CIGLIANO CALCIO





PASSARELLO	TOMMASO	12/09/2013	DIAVOLETTI VERCELLI
PETRANTONI	EMANUELE	15/06/2013	BIELLESE 1902
RIZZO	IVAN	03/03/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO

CATEGORIA : U14 FEMMINILE U15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BETLAMINI	EMMA	17/12/2012	SANTALESSANDRO
CARNISIO	SOFIA	27/02/2011	QUARONESE
COGGIOLA	VITTORIA	16/02/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
FASOLA	VALENTINA	23/06/2011	BAVENO STRESA SSD
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	PONDERANO
GIUPPONI	MARTA	28/02/2012	PONDERANO
IMADE	FAITH OSASUMEN	26/10/2012	LIBERTAS RAPID
MASCHETTO	LUCILLA	22/03/2012	COSSATESE
MIGLIORATI	GIULIA	13/07/2011	UNION NOVARA
MONTRESOR	MARGHERITA	15/06/2012	BAGNELLA CALCIO 1972
OLIVIERI	VITTORIA	16/05/2011	UNION NOVARA
PAESANTE	GINEVRA	02/11/2011	QUARONESE
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	ACCADEMIA BORGOMANERO
PRIORI	ILARIA	14/04/2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
SALVIOLI DI FOSSALUNGA	ANDREA EMMA	04/10/2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
SHEKAJ	KEIDA	27/03/2013	MERGOZZESE
SOUIDI	OMNIA	13/02/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	COSSATESE
VALLERANI	RACHELE	02/06/2012	SANTALESSANDRO
VISANOIU	IZABELA	21/06/2012	ACCADEMIA DEL TALENTO

CONVOCAZIONI CENTRO SVILUPPO TERRITORIALE – LEINI'

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco, con riferimento all'attività del Centro di Sviluppo Territoriale di Leinì comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025

Presso il PALAMAGGIORE DI LEINI' in via Battistino Depaoli 2 Cittadella dello Sport

Orario convocazione: **14,40** Orario allenamento: **15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **indoor.**

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica in corso di validità;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Ilaria PEIROLO cell.: 3939410905



IND .F In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale : cft.piemontevalledaostasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo: Rocco FRAMMARTINO

Delegato Regionale SGS C5: Maurizio MONNI

Responsabile Tecnico CST: Elia REA

Allenatore: Rossano FEDERICI

Preparatore atletico: Davide PALMIERI Allenatore dei portieri: Chiara PONTICELLI

Psicologo/a: Edoardo CIOFI Fisioterapista: Antonio RICCI

CALCIATORI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U15

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AZINELLI	GABRIELE	12/01/2012	VDL FIANO PLUS
BALBONI	DAVIDE	30/01/2011	TOP FIVE S.R.L.
BISCO	GIOELE	03/10/2011	ORANGE FUTSAL ASTI
BLANC	THIERRY	06/04/2012	AOSTA CALCIO 511
BOANO	VALENTINO	16/05/2011	CANTARANA C5
CANALI	PAOLO	30/08/2011	CANTARANA C5
CARBONELLA	ENRICO	03/01/2011	L84 S.S.D. S.R.L.
CHIANTARETTO	STEFANO	20/07/2012	CASTELLAMONTE C5
DEMARTINI	MATTEO	24/07/2011	ORANGE FUTSAL ASTI
DIAS	PEDRO	05/07/2011	L84 S.S.D. S.R.L.
FANTO	LORENZO	10/10/2011	CASTELLAMONTE C5
LESCE	LUCA	12/04/2012	TOP FIVE S.R.L.
LILLAZ	XAVIER	29/03/2011	AOSTA CALCIO 511
MARANNANO	LEONARDO	23/11/2012	AURORA NICHELINO
MATTIODA	ANDREA	04/02/2011	CASTELLAMONTE C5
MONTELEONE	SIMONE	16/03/2011	TOP FIVE S.R.L.
NERI	ANDREA	27/06/2011	ORANGE FUTSAL ASTI
OTTAVIANI	CARLO	02/01/2011	CH4 SPORTING CLUB
PERUZZO	STEFANO	19/02/2011	L84 S.S.D. S.R.L.
SCALISE	SAMUELE	23/05/2012	L84 S.S.D. S.R.L.
TRUC	RAPHAEL	16/08/2011	AOSTA CALCIO 511
VACCARO	MATTIA	21/03/2011	L84 S.S.D. S.R.L.
VANNELLI	FRANCESCO	25/12/2011	TOP FIVE S.R.L.
VIGNA MEDICH	STEFANO	16/05/2012	VDL FIANO PLUS

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.





2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali Calciatori Dilettanti Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA DEL TALENTO	NOVARA FOOTBALL CLUB
BIANDRATE	OLEGGIO CASTELLO
CALCIO FARA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
CASTELLETTESE	PERNATESE
CUREGGIO	ROMAGNANO
FUTSAL BORGO TICINO	VARALPOMBIESE
LIBERTAS VAPRIO	VEVERI
MEINA	VIRTUS MULINO CERANO
MEZZOMERICO	VOLUNTAS NOVARA
MOMO	1924 SUNO F.C.D.
NOVARA CALCIO A 5	

GARE DEL 29-30 NOVEMBRE 2025

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 29 e 30 Novembre 2025.

VARIAZIONI GARE

Si allega l' elenco delle variazioni gare.

RECUPERI GARE

Si allega l' elenco dei recuperi gare.

SOCIETÀ CHE DISPUTANO LE GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES U19 DI NOVARA AD UN GIORNO E ORARIO DIVERSO DA QUELLO CANONICO

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a comunicare il diniego entro il termine perentorio del 24/11/2025.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

CAMERI

SABATO ORE 14:30





SOCIETÀ CHE DISPUTANO LE GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B U14 DI NOVARA AD UN GIORNO E ORARIO DIVERSO DA QUELLO CANONICO

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a comunicare il diniego entro il termine perentorio del 24/11/2025.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

CUREGGIO DOMENICA ORE 10:30

PRIMO INCONTRO FORMATIVO - INFORMATIVO - A.S.D. CARPIGNANO

Data: Venerdì 21/11/2023 ore 20:00

Luogo: Sala Consiliare – Municipio di Carpignano Sesia

Titolo incontro: Dico NO ALLA DROGA dico sì alla vita

Relatori: Alessandro Greco (Presidente Associazione Dico No alla droga)

Enrico Comi (testimone diretto)

Incontro aperto a tutti

SECONDO INCONTRO FORMATIVO - INFORMATIVO - A.S.D. ARONA CALCIO

Data: Martedì 25/11/2023 ore 20:30

Luogo: Via Monte Nero 47, Arona/Mercurago

Titolo incontro: Regole e consigli su come interagire al meglio coi direttori di gara al

fine di garantire competizioni più serene

Relatori: Michele Di Lonardo - Presidente Arbitri Vco

Valerio Cominoli - Vice Presidente Arbitri Vco Ruggiero Di Benedetto - Organo Tecnico Arbitri

Salvatore Affatato - Ex assistente serie A

Incontro aperto a tutti

WORKSHOP - SPORTIVA CALTIGNAGA

Mercoledì 26 novembre alle ore 19.00 si terrà il workshop Metodologia. "Come costruire una proposta pratica efficace: caratteristiche, soluzioni, obiettivi". Tale evento ha l'obbiettivo di dare ampio e rilevante spazio alla componente formativa, informativa ed educativa del programma di sviluppo territoriale Evolution Programme. Luogo: CALTIGNAGA (NO) - Via dello Sport -SOCIETÀ: SPORTIVA CALTIGNAGA appartenente all'Area di Sviluppo Territoriale di NOVARA

WORKSHOP - BRIGA

Giovedì 27 novembre alle ore 19.30 si terrà il workshop Metodologia. "Come costruire una proposta pratica efficace: caratteristiche, soluzioni, obiettivi". Tale evento ha l'obbiettivo di dare ampio e rilevante spazio alla componente formativa, informativa ed educativa del programma di sviluppo territoriale Evolution Programme. Luogo: PARUZZARO (NO) - Via Campo Sportivo -SOCIETÀ: BRIGA NOVARESE appartenente all'Area di Sviluppo Territoriale di NOVARA





VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 23/9/2025, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, **purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata**, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

3. RISULTATI

	LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO						
Τ	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI				
В	SOSPESA PRIMO TEMPO	М	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO				
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE				
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE				
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	Α	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO				
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	Н	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI				
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO						

RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO

ESORDIENTI 1ºANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A	
GOZZANO SSDRL	- 1924 SUNO F.C.D.		OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - A.S.D. NOVARA CITY FC	

GIRONE		
OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B	- SAN MAURIZIO CALCIO	
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- A.S.D. NOVARA CITY FCSQ.B	





ESORDIENTI MISTI NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A				
A.S.D. NOVARA CITY FC	- UNION NOVARA			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A				
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- TRECATE CALCIO			

ESORDIENTI 2°ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A	
POLISPORTIVA SAN GIACOMO - BRIGA	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRC	NE C - 3 Giornata - A	
VIRTUS MULINO CERANO	- CARPIGNANO	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE	C - 5 Giornata - A	
PERNATESE 1928	- VIRTUS MULINO CERANO	
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- CARPIGNANO	

PULCINI 1°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

or tracerity office quit an ext	Tracontono qui di ocgano i nodicar amolan dono garo diopatato					
GIRONE A - 5 Giornata - A		GIRONE B - 5 Giornata - A				
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BULE'BELLINZAGO			POLISPORTIVA SAN GIACOMO - PERNATESE 1928		
(1) GOZZANO SSDRL	- 1924 SUNO F.C.D.					
(1) - disputata il 07/11/2025						

GIRONE C	- 5 Giornata - A	
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- SAN MAURIZIO CALCIO	

PULCINI 2°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

	<u> </u>	
	GIRONE A - 4 Giornata - A	
CASTELLETTESE	- SPARTA NOVARA	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A			
PERNATESE 1928	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B		
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- NOVAROMENTIN SRL		





RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONI	E C - 4 Giornata - A	
CASTELLETTESE SQ.B	- VIRTUS MULINO CERANO	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

	GIRONE C - 5 Giornata - A	
BEAVERS A.S.D.	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.C	

PULCINI MISTI NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GII	RONE A - 5 Giornata - A	
BEAVERS A.S.D. SQ.B	- UNION NOVARA	
TRECATE CALCIO	- BULE'BELLINZAGO SQ.B	

GIRONE	B - 5 Giornata - A	
SANT ALESSANDRO A.S.Dsq.B	- BORGOLAVEZZARO	

ELENCO RISULTATI

TERZA CATEGORIA NOVARA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE	UN - 9 Giornata - A		
CALCIO FARA	- SOCCER GATTICO VERUNO	1 - 1	
LIBERTAS RAPID	- BARENGO SPORTIVA		М
LIBERTAS VAPRIO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 2	
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- VOLUNTAS NOVARA	2 - 2	
SCUOLE CRISTIANE CALCIO	- CASALINO 1964	2 - 3	
SPORTING TRECATE CALCIO	- REAL GRANOS	2 - 3	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- SPORTING BORGOLAVEZZARO	3 - 5	

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
CAMERI CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	2 - 3	
CE.VER.SA.MA BIELLA	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	3 - 0	
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- LIBERTAS RAPID	2 - 1	
S.ROCCO	- PONDERANO	2 - 2	
VALDILANA BIOGLIESE	- VEVERI 1974	2 - 2	
VALLE ELVO	- GAGLIANICO C.S.I.	1 - 1	

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
CAMERI CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	0 - 4
(1) CARPIGNANO	- UNION NOVARA	0 - 3
(1) CE.VER.SA.MA BIELLA	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 2
LUPETTI BIANCHI TRINO	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	1 - 2
(1) TIGERS PREALPI BIELLESI	- PERNATESE 1928	3 - 1
VEVERI 1974	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 3

(1) - disputata il 15/11/2025





ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
CIGLIANO CALCIO	- PERNATESE 1928	3 - 0
CRESCENTINESE	- BORGOLAVEZZARO	2 - 0
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- SCUOLE CRISTIANE CALCIO	3 - 1
SANTHIA 1903	- CANADA	4 - 1
SPARTA NOVARA	- LUPETTI BIANCHI TRINO	3 - 1
TRECATE CALCIO	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	1 - 1
VIRTUS VERCELLI	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	6 - 1

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A			
CUREGGIO CALCIO	- CARPIGNANO		М
PERNATESE 1928	- MEZZOMERICO CALCIO		М
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- CAMERI CALCIO	2 - 3	
UNION NOVARA	- LIBERTAS RAPID	14 - 1	
VIRTUS MULINO CERANO	- BEAVERS A.S.D.	3 - 0	

GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

0.500.5			
GIRONE UN - 3 Giornata - A			
CAMERI CALCIO	- PERNATESE 1928	12 - 0	
LIBERTAS RAPID	- BULE'BELLINZAGO	0 - 8	
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	2 - 4	
(1) OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- CUREGGIO CALCIO	2 - 2	
PIEMONTE SPORT 1963	- GATTINARA F.C.	0 - 4	
VEVERI 1974	- TRECATE CALCIO	2 - 4	
VIRTUS VERCELLI	- CANADA	3 - 3	

^{(1) -} disputata il 13/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A			
(1) BULE'BELLINZAGO	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	12 - 1	
CANADA	- PIEMONTE SPORT 1963	11 - 0	
CUREGGIO CALCIO	- VEVERI 1974	2 - 0	
(2) GATTINARA F.C.	- LIBERTAS RAPID	3 - 1	
PERNATESE 1928	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO		М
SPORTIVA CALTIGNAGA	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	7 - 1	
TRECATE CALCIO	- VIRTUS VERCELLI	2 - 1	

^{(1) -} disputata il 15/11/2025

ESORDIENTI 1ºANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BULE'BELLINZAGO	R
GOZZANO SSDRL	- UNION NOVARA	Ν
SPARTA NOVARA	- ACCADEMIA DEL TALENTO	Ν
1924 SUNO F.C.D.	- ARONA CALCIO	Ν

GIRONE	B - 6 Giornata - A	
A.S.D. NOVARA CITY FC	- PERNATESE 1928	Ν
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	Ν
SPORTIVA CALTIGNAGA	- BRIGA	Ν
VEVERI 1974	- CAMERI CALCIO	R

GIRONE	C - 6 Giornata - A	
A.S.D. NOVARA CITY FCSQ.B	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B	Ν
(1) LIBERTAS RAPID	- CARPIGNANO	R
SAN MAURIZIO CALCIO	- UNION NOVARA SQ.B	Ν
VIRTUS MULINO CERANO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	R
(4) disputate il 10/11/2005		

(1) - disputata il 16/11/2025



IND .È

^{(2) -} disputata il 14/11/2025

ESORDIENTI 2°ANNO NOVARA AUTUN

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- NOVAROMENTIN SRL	R
SPARTA NOVARA	- 1924 SUNO F.C.D.	N
UNION NOVARA	- ARONA CALCIO	N

GIRONE	GIRONE B - 6 Giornata - A		
BRIGA	- ACCADEMIA DEL TALENTO		R
CAMERI CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA		R
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO		R

GIRONE C - 6 Giornata - A		
CARPIGNANO	- VEVERI 1974	١
CUREGGIO CALCIO	- MEZZOMERICO CALCIO	F
VIRTUS MULINO CERANO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	F

PULCINI 1°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				
- BULE'BELLINZAGO	N			
- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	R			
- ACCADEMIA DEL TALENTO	N			
- UNION NOVARA	N			
	- BULE'BELLINZAGO - ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - ACCADEMIA DEL TALENTO			

	GIRONE B - 6 Giornata - A					
	ARONA CALCIO SQ.B	- PERNATESE 1928	N			
	BORGOLAVEZZARO	- VIRTUS MULINO CERANO	N			
١	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- CAMERI CALCIO	R			
	SPORTIVA CALTIGNAGA	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	N			

GIRONE C - 6 Giornata - A				
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	N		
SAN MAURIZIO CALCIO	- UNION NOVARA SQ.B	Ν		
SOCCER GATTICO VERUNO	- ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	Ν		
VEVERI 1974	- BEAVERS A.S.D.	Ν		

PULCINI 2°ANNO NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

- 6 Giornata - A		
- 1924 SUNO F.C.D.		R
- ACCADEMIA DEL TALENTO		Ν
- SPARTA NOVARA		Ν
- UNION NOVARA		Ν
	- 1924 SUNO F.C.D. - ACCADEMIA DEL TALENTO - SPARTA NOVARA	- 1924 SUNO F.C.D. - ACCADEMIA DEL TALENTO - SPARTA NOVARA

GIRONE B - 6 Giornata - A				
A.S.D. NOVARA CITY FC	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO		R	
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948		R	
CAMERI CALCIO	- NOVAROMENTIN SRL		Ν	
VEVERI 1974	- PERNATESE 1928		R	

GIRONE C - 6 Giornata - A			
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.C - VIRTUS MULINO CERANO	R		
JUVENTUS CLUB A.S.D BEAVERS A.S.D.	N		
MEZZOMERICO CALCIO - SPARTA NOVARA SQ.B	N		
UNION NOVARA SQ.B - CASTELLETTESE SQ.B	N		

PULCINI MISTI NOVARA AUTUNNO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
BEAVERS A.S.D. SQ.B	- A.S.D. NOVARA CITY FC		
BULE'BELLINZAGO SQ.B	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.		
SANT ALESSANDRO A.S.D.	- TRECATE CALCIO		R
UNION NOVARA	- ARONA CALCIO		

GIRONE B - 6 Giornata - A				
BORGOLAVEZZARO	- RIVIERA D ORTA		R	
CARPIGNANO	- SANT ALESSANDRO A.S.Dsq.B		R	
LIBERTAS RAPID	- BIANDRATE 2018			





4.

GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI ,AVV.ROBERTO ROGNONI,MARTINA BASAGNI ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE AVV. MATTARELLA GIANMARCO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA

GARE DEL 16/11/2025

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 CALCIO FARA

Oggettivamente responsabile del comportamento offensivo di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, sostenitori che al termine dell'incontro accendevano fumogeni lanciandoli all'interno del terreno di gioco

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAZZARIN GIANLUCA (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIGHETTI FABIO (CASALINO 1964)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOVOLENTA RICCARDO (CALCIO FARA) OTTOLINA LORENZO (CASALINO 1964)

DIAKHOUMPA PAPA (LIBERTAS VAPRIO) DIOP FALLOU GALASS (SCUOLE CRISTIANE CALCIO)
GIANESSI THOMAS (SCUOLE CRISTIANE CALCIO) BORANDO MANUEL (SPORTING TRECATE CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO

GARE DEL 15/11/2025

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 VALLE ELVO

Oggettivamente responsabile del comportamento offensivo di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALLIU RENIS (FUTUROGIOVANI VILIANENSIS) NECHNECH ISMAIL (LIBERTAS RAPID)

RESTA DANIEL (VALLE ELVO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VACCARO GABRIEL (FUTUROGIOVANI VILIANENSIS) SERRAGO RICCARDO (LIBERTAS RAPID)

BELLINI FABIO (SPORTIVA CALTIGNAGA)





GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

GARE DEL 15/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBERIS LORIS (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

GARE DEL 16/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

<u>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA</u>

MAGNANI ALESSANDRO (VEVERI 1974) MENIN ALESSANDRO (VEVERI 1974)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ABBES THOMAS HEDI (POLISPORTIVA SAN GIACOMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARKU ALESSIO (VEVERI 1974)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO

GARE DEL 15/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERGOLA PIETRO (SCUOLE CRISTIANE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATRICALA ALEX (VIRTUS VERCELLI)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

GARE DEL 16/11/2025

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIROTTO TOMMASO (CARPIGNANO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.SIMI B NOVARA FASE PROV

GARE DEL 12/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D INCENZO KEVIN (PIEMONTE SPORT 1963)





GARE DEL 13/11/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CICIA LUCA

(CUREGGIO CALCIO)

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

ALLEGATI

- Allegati C.U. Regionali
- Gare del 29 e 30 Novembre 2025
- Variazioni Gare
- Recuperi Gare
- Workshop

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

venerdì 21 novembre 2025

Il Segretario Mario ECCELSI Il Delegato Michele Verdicchio







FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO $_{\bigstar}$

LEGA NAZIONALE DILETTANTI Delegazione Provinciale

NOVARA piemontevda.Ind.it



GIRONE UN	CAMPIONATO 37	Terza categoria Novara	DATA	ORA
BARENGO SPORTIVA BARENGO	REAL GRANOS VIALE RIMEMBRANZA,		30/11/25	14:30 11A
CALCIO FARA FARA NOVARESE	LIBERTAS VAPRIO VIA GARIBALDI, 13	COMUNALE	30/11/25	14:30 11A
_	CASALINO 1964 STRADA VICINALE AGO		30/11/25	14:30 11A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI VIA ARDEMAGNI	I COMUNALE	30/11/25	14:30 11A
SCUOLE CRISTIANE CALCIO VERCELLI	SPORTING BORGOLAVEZZARO VIA VIVIANI	ANDREA PRETTA	30/11/25	14:30 11A
SPORTING TRECATE CALCIO TRECATE	VOLUNTAS NOVARA PIAZZALE RIMEMBRANZ		30/11/25	14:30 11A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	SOCCER GATTICO VERUNO VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	30/11/25	16:00 11A

GERONE IN	CAMPIONATO P7 JUN	IORES UNDER 19 PROVINCNO	D3.003	003	
GIRONE UN			DATA	ORA	
CE.VER.SA.MA BIELLA VERRONE	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA DELLA BARAZZA 3		29/11/25	15:00	9А
	GAGLIANICO C.S.I. VIALE ALPINI D'ITAI		29/11/25	14:30	9A
S.ROCCO NOVARA	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 VIA GIBELLINI 46, S		29/11/25	14:30	9A
VALDILANA BIOGLIESE TRIVERO - VALDILANA	PONDERANO FRAZIONE PONZONE	ORESTE GILETTI	29/11/25	15:00	9A
VALLE ELVO OCCHIEPPO INFERIORE	CAMERI CALCIO VIA CANEPARO MIGLIE		29/11/25	14:30	9A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	LIBERTAS RAPID VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	29/11/25	15:00	9A

	CAMPIONATO A7 ALLI	EVI UNDER 17 PROVINCNO-		
GIRONE UN			DATA	ORA
CE.VER.SA.MA BIELLA MASSAZZA	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA BARBERA, 5	COMUNALE	29/11/25	15:00 11A
TIGERS PREALPI BIELLESI ROASIO	UNION NOVARA VIA CAMPO SPORTIVO	COMUNALE	29/11/25	15:00 11A
CAMERI CALCIO CAMERI	POLISPORTIVA SAN GIACOMO PIAZZA SALVO D'ACQU		30/11/25	10:30 11A
CARPIGNANO CARPIGNANO SESIA	LUPETTI BIANCHI TRINO VIA INDIPENDENZA	NINO QUAGLIA	30/11/25	10:30 11A
LIVORNO FERRARIS BIANZE LIVORNO FERRARIS	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI VIA CESARE BATTISTI		30/11/25	10:00 11A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	PERNATESE 1928 VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	30/11/25	10:30 11A
RIPOSA	A.S.D. CITTÀ DI COSSATO			

GIRONE UN	CAMPIONATO XA ALLI	EVI B UNDER 16 PROVINCNO	DATA	ORA
CINOMI ON			211111	0242
CIGLIANO CALCIO ALICE CASTELLO	BORGOLAVEZZARO VIA COSSANO,26	LUIGI SALUSSOLIA	29/11/25	15:00 11A
CRESCENTINESE CRESCENTINO	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA RAFFAELLO, 1	COMUNALE	29/11/25	15:00 11A
FBC OZZANO 1919 RONZONESE OZZANO MONFERRATO	CANADA VIA PERBOCCA 10	G.SCIENZA	29/11/25	17:15 11A
SANTHIA 1903 SANTHIA	LUPETTI BIANCHI TRINO STRADA VECCHIA DI E	PAIROTTO BIELLA 24	29/11/25	15:00 11A
SPARTA NOVARA NOVARA	SCUOLE CRISTIANE CALCIO VIA ALCAROTTI	ENRICO PATTI	29/11/25	15:00 11A
VIRTUS VERCELLI GREGGIO	JUVENTUS CLUB A.S.D. VIA VERCELLI	LUCIANO BINO	29/11/25	15:00 11A
TRECATE CALCIO TRECATE	PERNATESE 1928 PIAZZALE RIMEMBRANZ	SUSSIDIARIO E	29/11/25	14:30 11A

GIRONE UN	CAMPIONATO G7 GIO	VANISSIMI UNDER 15 PROVNO	DATA	ORA
CUREGGIO CALCIO CAVALLIRIO	BEAVERS A.S.D. VIA ALLA STRONA, 9	COMUNALE	30/11/25	15:00 11A
JUVENTUS CLUB A.S.D. NOVARA	LIBERTAS RAPID VIALE MARMO	COMUNALE	30/11/25	10:30 11A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	VIRTUS MULINO CERANO STRADA OLEGGIO	COMUNALE	30/11/25	10:30 11A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	CARPIGNANO VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	30/11/25	10:30 11A
UNION NOVARA NOVARA	MEZZOMERICO CALCIO VIA RUZZANTE	COMUNALE	30/11/25	10:30 11A
RIPOSA	CAMERI CALCIO			

GIRONE UN	CAMPIONATO XG GIOV	V.SIMI B NOVARA I fase prov	DATA	ORA	
GATTINARA F.C. GATTINARA	BULE BELLINZAGO PIAZZA MOLINO, 4	COMUNALE	28/11/25		6A
CAMERI CALCIO CAMERI	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 PIAZZA SALVO D'ACQU		30/11/25	14:30	6A
CANADA VILLATA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA PARCO DELLA RIM	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	30/11/25	10:30	6A
CUREGGIO CALCIO CUREGGIO	PIEMONTE SPORT 1963 VIA PER MARZALESCO,		30/11/25	10:30	6A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	VEVERI 1974 STRADA OLEGGIO	COMUNALE	30/11/25	14:30	6A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	VIRTUS VERCELLI VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	30/11/25	14:00	6A
TRECATE CALCIO TRECATE	LIBERTAS RAPID PIAZZALE RIMEMBRANZ	SUSSIDIARIO ZE	30/11/25	10:00	6A
RIPOSA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGI	0			

	CAMPIONATO N7 ESOR	DIENTI 2°anno NOVARA autun			
GIRONE B			DATA	ORA	
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	BRIGA VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	29/11/25	14:00 7A	
	CAMPIONATO NK PULC	CINI 1°anno NOVARA autunno			
GIRONE C			DATA	ORA	
	ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B VIA VARALLO POMBIA,	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE 12	29/11/25	14:30 8A	
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA	SAN MAURIZIO CALCIO VIA PIANCA, LOC. SA		29/11/25	15:30 8A	
SOCCER GATTICO VERUNO VERUNO	UNION NOVARA SQ.B VIA BORROMEO,1	COMUNALE	29/11/25	14:00 8A	
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA	JUVENTUS CLUB A.S.D. VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	29/11/25	14:30 8A	
RIPOSA	BEAVERS				

RECUPERI GARE
26/11/2025 TERZA CATEGORIA
LIBERTAS RAPID - BARENGO
STRADA VICINALE AGOGNA, TORRION QUARTARA/NOVARA - ORE 20:30
07/12/2025 GIOVANISSIMI U15
CUREGGIO - CARPIGNANO
VIA ALLA STRONA 9, CAVALLIRIO - ORE 15:00
14/12/2025 GIOVANISSIMI U15
PERNATESE - MEZZOMERICO
STRADA OLEGGIO, PERNATE/NOVARA - ORE 10:30
26/11/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14
PERNATESE - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
STRADA OLEGGIO, PERNATE/NOVARA - ORE 19:30

VARIAZIONI GARE
22/11/2025 JUNIORES U19
GAGLIANICO - CE.VER.RA.MA BIELLA
VIA NAPOLI, GAGLIANICO - ORE 14:30
22/11/2025 GIOVANISSIMI U15
BEAVERS - PERNATESE 1928
VIA LEONARDO DA VINCI 1, BORGOMANERO/LOC. S.CRISTINA - ORE 14:00
26/11/2025 GIOVANISSIMI U15
MEZZOMERICO - CUREGGIO
VIA ROMA 2, POMBIA - ORE 19:30
23/11/2025 GIOVANISSIMI FASCIA B U14
LIBERTAS RAPID - CANADÀ
STRADA VICINALE AGOGNA, TORRION QUARTARA/NOVARA - ORE 15:00



COMUNICATO UFFICIALE N. 177 Stagione Sportiva 2025/2026

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° Luglio 2025, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2026, i seguenti allegati:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortuni e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

F.I.G.C. – L.N.D. - A.I.A.C.

Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Tecnici") e le Associazioni e le Società (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Società") partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND"), con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.
- **1.2** Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortuni e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.
- **1.3** Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal d.lgs. 36/2021, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;
- c) tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.
- **1.4** Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

I contratti

- **2.1** I Tecnici di Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del d. lgs. n. 36/2021.
- 2.2 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2021, si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in duplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC ed eventualmente del modulo "Altre Scritture" secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Tecnico.
- **2.3** L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.
- **2.4** La nullità del contratto, non imputabile al Tecnico, non produce effetto alcuno sul diritto al compenso del Tecnico stesso per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
- 2.5 I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici

devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.. Perfezionata la richiesta e depositato obbligatoriamente il contratto a collaborazione coordinata e continuativa o – in alternativa – la dichiarazione di volontarietà della prestazione, la Società ne dà immediata comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

- **2.6** Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito del contratto eventualmente previsti dalla normativa federale.
- **2.7** I Tecnici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.
- 2.8 È consentito alle parti perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.
- **2.9** Eventuali **accordi modificativi, novativi ed estintivi,** andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.
- **2.10** Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal Tecnico entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.
- 2.11 È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore del Tecnico, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale, su istanza del Tecnico, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti in forma scritta a pena di nullità ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

Attività a contatto con minori

- **3.1** In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- **3.2** In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.
- 3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.
- **3.4** Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

ARTICOLO 4

Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

- **4.1** Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tecnico per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Tecnico, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.
- **4.2** Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Contratti pluriennali

- **5.1** In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta la risoluzione del Contratto. Decorso tale termine, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 15.
- **5.2** A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.
- **5.3** Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

ARTICOLO 6

Divieto di pattuizioni extracontrattuali

Le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati nelle forme di cui al precedente art. 2, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 7

Compenso

- **7.1** Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tecnico e la Società, indicato nel Contratto.
- **7.2** Il Compenso deve essere espresso al lordo.
- **7.3** Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.
- 7.4 Le Società possono convenire con i Tecnici:
- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato al presente accordo collettivo, ovvero

- b) altri corrispettivi a titolo di "Premi" che in ogni caso non potranno essere superiori per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata al 100 % del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel campionato di competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.
- **7.5** Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del Tecnico. La loro proposizione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Pagamento del Compenso e dei Premi

- **8.1** Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.
- **8.2** Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto alternativamente nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto, qualora previsti. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.
- **8.3** I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tecnico dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.
- **8.4** In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tecnico può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

8.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 17

ARTICOLO 9

Indennità di trasferta – rimborsi spesa

In aggiunta alla retribuzione e ai premi, le parti possono eventualmente pattuire – in caso di pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva – somme a titolo di indennità di cui all'Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

ARTICOLO 10

Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tecnico i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato.

- 10.2 Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tecnici appropriati mezzi di trasporto nonché a fornire vitto e alloggio.
- **10.3** La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.
- **10.4** In caso di infortunio sportivo, il Tecnico è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tecnico.
- 10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tecnico o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tecnico stesso, ad eccezione delle incombenze

previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tecnico non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze previa quantificazione del competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al Tecnico le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui il Tecnico, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni del Tecnico, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto al Tecnico nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

10.7 Qualora il Tecnico abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Obblighi del tecnico

- 11.1 Il Tecnico deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi forniti o messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
- **11.2** Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico delle calciatrici e dei calciatori e ad assicurare la guida tecnica nelle gare della o delle squadre al medesimo affidate.
- 11.4 Il Tecnico, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra gli atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori e delle calciatrici, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo

e l'affiatamento umano.

- 11.5 Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva alle calciatrici ed ai calciatori.
- 11.6 I Tecnici sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

ARTICOLO 12

Mutamento di mansioni

II mutamento di mansioni e/o la diversità di incarico nella società potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra Tecnico e Società.

ARTICOLO 13

Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

- **13.1** L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.
- **13.2** Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti dalla stessa indicati.
- 13.3 Il Tecnico potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

ARTICOLO 14

Esonero

- **14.1** È facoltà della Società esonerare il Tecnico dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.
- 14.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione

deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero.

In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

- 14.3 Il Tecnico esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tecnico, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.
- **14.4** Il **compenso in parte fissa, alla voce** retribuzione, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tecnico di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.
- **14.5 I Premi**, salvo diverso accordo saranno dovuti, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.
- **14.6** Il rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tecnico.

ARTICOLO 15

Dimissioni del tecnico

- **15.1** Le dimissioni del Tecnico devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.
- **15.2** Il Tecnico dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

Clausola risolutiva

- **16.1** Il Tecnico e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 24, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.
- **16.2** La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.
- **16.3** Costituiscono **gravi violazioni del contratto di lavoro** in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
 - la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire al Tecnico mezzi adeguati e a
 consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito
 dall'art. 10 se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero
 mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
 - l'ingerenza della Società volta ad esautorare le mansioni del Tecnico nei confronti della squadra da lui guidata e tale da non consentire lo svolgimento utile del proprio lavoro θ nonché da apparire pregiudizievole per la stessa immagine del Tecnico;
 - la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte del Tecnico, anche a seguito di richiamo da parte della Società successivo all'esonero previamente revocato, se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
 - la commissione, da parte del Tecnico, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere il Tecnico dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;

- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tecnico.
- **16.4** L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.
- 16.5 La risoluzione del Contratto inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità definitiva all'attività agonistica sportiva del Tecnico certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.
- **16.6** La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 l' intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

ARTICOLO 17

Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

- **17.1** In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.
- 17.2 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e il Tecnico potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.
- 17.3 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.
- 17.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tecnico assunto in

sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà essere comunicato dall'Allenatrice o dalla Preparatrice alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.

- 17.5 Il Tecnico ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 NOIF.
- 17.6 In ogni caso, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali a e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza
- 17.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

- **18.1** In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitrato avrà natura irrituale.
- **18.2** Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Norma di rinvio

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., unitamente al Regolamento del Settore Tecnico ed ai Protocolli di Intesa tra A.I.A.C. e L.N.D. ad oggi vigenti e quelli successivamente sottoscritti e pubblicati entro il 30 giugno 2025, si intendono richiamati per

quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 20

Durata

20.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2025/2026 e con scadenza il 30.06.2026, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

20.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo a far data dal 1° luglio 2023 sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa e degli Accordi collettivi all'epoca vigenti.

20.3 I minimi tabellari di cui all'art. 1.2. allegati al presente accordo collettivo saranno obbligatori solo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti e depositati nella stagione sportiva 2023/2024 in data successiva al 21.02.2024.

Roma, 1º luglio 2025

otocollo n.
otocollo n.

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico)

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

	ra	
La Società		, C.F./P.IVA
, PEC		
sede in		rappresentata da
	qualifica	, nel
prosieguo definita per brevità la "Società"		
	е	
II Tecnico		, matricola F.I.G.C.
n, qualifica		, nato/a
, il	, C.F	,
domiciliato in		, mail o pec
	, nel prosieguo per b	revità il "Tecnico" ;
di seguito congiuntamente "le Parti"		

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il

Protocollo n.					

presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La	Soc	ietà	conferiso	ce al	Tecr	ico	l'inca	rico	di
				da svolg	gersi con le i	nodalita	à del lavo	ro autono	omo,
nella forma	della col	laborazion	e coordina	ata e continu	ıativa.Nell'ar	nbito d	ell'incario	o confer	ito il
Tecnico si	impegna	a a fornire	e le propr	ie prestazio	ni sportive,	media	nte parte	cipazione	agli
allenamenti	e agli	eventuali	ritiri pred	campionato,	organizzati	dalla	Società,	nonché	alle
manifestazio	oni ufficia	ali.							

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

II presente	contratto	avrà	durata	dal		е	fino	al	30	giugno
-------------	-----------	------	--------	-----	--	---	------	----	----	--------

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-4 bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto con efficacia retroattiva.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Protocollo n.				

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Il Tecnico dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 6) Trattamento economico

6.1) PARTE FISSA - COMPENSO

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

La categoria va indicata soltanto in caso di contratto pluriennale con la previsione di importi differenziati.

6.2) PARTE VARIABILE - PREMI INDIVIDUALI O COLLETTIVI (FACOLTATIVA)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nei seguenti termini e in ogni caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

Protocollo n	
3) SPESE E INDENNITA' (FACOLTATIVE)	
A) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta compenso in parte fissa, il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio, coi indicato in epigrafe, al luogo in cui deve essere esercitata l'attività con la seguer tariffa chilometrica:	ne
B) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta compenso in parte fissa e al rimborso delle spese di cui al punto A):	al
■ Euro (a titolo di indennità di trasferta ex artt. 50 e 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUII	_) २);
 Euro (a titolo di rimborso spese documentate per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, relative a trasferte fuori del territorio comunale. 	_), ılle
Per trasferte si intendono gli spostamenti dalla sede abituale in cui si svolge l'attività di al presente contratto al luogo della destinazione della trasferta.	cui

La Società provvederà ad applicare sulle somme corrisposte al Tecnico il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine il Tecnico dovrà consegnare alla Società la dichiarazione prevista dalla normativa vigente, secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo, attestante il percepimento / non percepimento di somme imponibili nell'anno solare in corso. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva, il Tecnico sarà tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione redatta secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo in cui dovrà attestare la fruizione o meno di altri indennizzi da parte

Protocollo n.				

dell'INPS e/o dell'INAIL e/o altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro indicando in caso affermativo il relativo importo. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovràintendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 7) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regiona	ali
oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche, il compenso di cui al precedente punto	6)
sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e in og	ıni
caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:	
<u> </u>	
<u> </u>	-

Articolo 8) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** (art. 6.1) dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile** (art. 6.2 premi), salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** (art. 6.3) sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 9) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori

Protocollo n.					

a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 10) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 11) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento").

Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 12) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 13) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo, anche in via convenzionale ove l'Accordo Collettivo sia stato disdettato o non prorogato

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;

Protocollo n.			

- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materia comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Luogo / data:	
La Società	II Tecnico
Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 approvare espressamente le clausole di cui agli a	
Luogo / data:	
La Società	II Tecnico

CLAUSOLA PER CONTRATTI TIPO

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico

Per le stagioni sportive e, in caso di ammissione della Società al Campionato di Lega Pro, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:
Stagione Sportiva 20/20
Retribuzione fissa: €netti.
Retribuzione variabile:
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:
Stagione Sportiva 20/20
Retribuzione fissa: €netti.
Retribuzione variabile:
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:
Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al Tecnico, affinché sia riconosciuta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.
Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.
Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.
La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del Tecnico o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.
Luogo
Data
Per la Società
Per il Tecnico

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n.
sottoscritto in data tra la Società e il Tecnico sotto indicati, si conviene e si
stipula quanto segue:
SOCIETÀ
(di seguito la Società)
RAPPRESENTATA DA QUALIFICA
munito dei
necessari poteri
COGNOME E NOME DEL TECNICO
Tecnico)
Tra la Società ed il Tecnico si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure
integrano quelle inserite nel contratto):

Luogo	
Data	
Per la Società	
Per il Tecnico	

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Contratto Tipo.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Tecnico ed alla Società al momento della stipulazione.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.A.C. - L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

- **1.1** Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.
- 1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, 1. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.
- **1.3** Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIAC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.
- 1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.
- **1.5** Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIAC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIAC.
- **1.6**Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .
- 1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIAC.
- 1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II - Norme per la procedura ordinaria

- **2.1** Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:
- a) essere preceduto dalla formale costituzione in mora a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC con assegnazione di termine per l'adempimento non inferiore a sette giorni;
- **b)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- c) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
- d) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- e) essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.
- **2.2** In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.
- **2.3** La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- **2.4** L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.
- 2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria

alle parti.

ARTICOLO 3

- **3.1** La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.
- **3.2** La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.A.C., entro 3 giorni feriali dopo la scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.
- **3.5** La Segreteria comunica in giornata l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione del ricorso loro assegnato.
- **3.6** Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all'Allegato C del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.
- **3.7** La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell'accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.
- 3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1.5, la parte interessata avrà l'onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIAC e LND.
- **3.9** Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

- **4.1** La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.
- **4.2** La memoria di costituzione dovrà:
- a) essere sottoscritta dalla parte con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei

numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;

- **b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il resistente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
- c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae.
- **4.3** La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.
- **4.4** Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.A.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.
- **4.5** Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

- **5.1** Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.
- **5.2** Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e nuovi documenti che dovessero rendersi necessari in ragione di quanto dedotto dall'altra parte o formati successivamente alla costituzione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
- **5.3** Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte,

in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

- **6.2** L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.
- **6.3** La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.
- **6.4** Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.
- **6.5** Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

- **7.1** Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.
- **7.2** Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.
- **7.3** Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.
- **7.4** Qualora dall'esame degli atti emergano violazione di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

- **8.1** Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.
- **8.2** Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente

ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il secondo giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso a cura del suo Presidente ai Presidenti della L.N.D. e dell'A.I.A.C, alla Divisione, ai Dipartimenti ed ai Comitati Regionali che hanno in organico le società alla data della decisione ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

- **8.3** La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.
- **8.4** Il Presidente del Collegio costituito può, anche in pendenza di giudizio, essere sostituito in applicazione dell'art. 811 del codice di procedura civile. In questo caso, la parte dovrà inoltrare alla segreteria del Collegio la richiesta di sostituzione motivata. La Segreteria, entro due giorni feriali, dovrà inoltrare a LND e AIAC la richiesta di sostituzione. LND e AIAC, esaminata la richiesta, in accordo tra loro, potranno disporre si effettui un sorteggio per l'individuazione del nuovo Presidente. Si applica l'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Sugli onorari deciderà il nuovo Collegio costituito. Nel caso in cui LND e AIAC, in accordo tra loro, dispongano di non accogliere la richiesta di sostituzione, ne danno sintetica motivazione alla Segretaria del Collegio che provvederà a trasmettere alla parte richiedente. I provvedimenti assunti da LND e AIAC sono insindacabili.
- **8.5** Il Lodo contenente statuizioni di condanna al pagamento di compensi dovrà indicare quest'ultimi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste a carico della Società.

Titolo III - Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

- **9.1** È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.
- **9.2** Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

- **10.1** Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.
- **10.2** Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del

Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

- 10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.
- **10.4**La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.
- 10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti
- 10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata
- A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

- 11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.
- **11.2** Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8. Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.
- 11.3Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

- 12.1All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.
- **12.2**Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

- 14.1Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.
- **14.2** Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

- **15.1** Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.
- 15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa, da liquidarsi direttamente in favore della parte, si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrali.
- **15.3** Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.
- 15.4 Nell'ipotesi di adempimento assolto:
- a) prima della nomina e costituzione del Collegio, non è previsto, a carico delle parti, l'addebito di spese e/o compensi dei componenti del Collegio stesso.

Titolo V – Norme finali e transitorie

- **16.1** Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.
- **16.3** In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.3.2024.

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.A.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'A.I.A.C., in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 100,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 75,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 150,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella. Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND (per il tramite della Segreteria del Collegio) la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla stessa, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto.

La LND contestualmente provvederà ad addebitare il Comitato/Dipartimento che utilizzerà la provvista disponibile sul conto campionato della Società.

Quest'ultima, ove risulti soccombente il Tecnico (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Tecnico - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di

espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B

AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi. Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi. L'incasso dei diritti amministrativi da parte dei Comitati/Dipartimenti avverrà, al termine della procedura arbitrale tramite addebito sul conto della società e successivamente rimesso alla LND.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

ICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPA POCEDIMENTO	ARZIALITA'
ROCEDIMENTO sottoscritto,	
egnare le caselle corrispondenti]	
ACCETTO	NON ACCETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco	b. di Arbitro
c. di Arbitro non inserito in elenco	c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	Possono essere di seguito specificati i motivi

Data_____ Firma____

TABELLA MINIMO Stagione Sportiva 2025/2026

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

	€ 150,00 lordi
Compenso minimo mensile	

Tale compenso minimo mensile avrà decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

AUTODICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a Prov il/(C.F
residente in Via/Piazza n n.
Cap (),
in qualità di (barrare la casella interessata):
ALLENATORE ALTRO TECNICO PREPARATORE ATLETICO
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
DICHIARA
 di aver percepito, alla data odierna, complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di lavoratore sportivo (art.25 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) un importo di euro di aver percepito complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di volontario sportivo (art.29 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) rimborsi forfettari
per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIGC per un importo di euro
Luogo e data

AUTODICHIARAZIONE

II/La S	ottoscritto/a
Nato/a	a Prov il/ (C.F
resider	nte in Via/Piazza n n
Сар	Città (),
in qual	ità di (barrare la casella interessata):
ALLEN	ATORE ALTRO TECNICO PREPARATORE ATLETICO
art.76 propria regolar	del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità,, sotto la responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la mentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del ntismo
	DICHIARA
-	Che il mancato svolgimento delle prestazioni sportive per il periodo decorrente dal è dipendente da malattia e/o infortunio riconducibili all'attività sportiva; Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, non ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS per un importo pari ad euro
-	Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, non ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL
-	Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL per un importo pari ad euro
-	Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, non ha fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le proprie prestazioni
-	Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, ha fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura
_	assicurativa per le proprie prestazioni per un importo pari ad euro

sportiva, **non** ha fruito di altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro

- Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o in	nfortunio avvenuti per	cause dipendenti
dall'attività sportiva, ha fruito di altre retribuzioni	i in dipendenza di altro	rapporto di lavoro
per un importo pari ad euro		
Luogo e data		
	Firma leg	gibile



COMUNICATO UFFICIALE N. 178 Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in	n allegato, i Comunicati	Ufficiali dal n.	208/AA al n.	210/AA della	a F.I.G.C.,
inerenti provvedimenti d	ella Procura Federale.				

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 23 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Armando LANZIONE avente ad oggetto la seguente condotta:

Armando LANZIONE, all'epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, per avere violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso dichiarato in maniera non veridica ai rappresentanti della Procura Federale in sede di propria audizione del 4.8.2025 di non aver consegnato al calciatore Sig. M. G. l'assegno bancario datato 30.6.2025 recante l'importo di euro 5.400,00 intestato al Sig. M. G. e recante sulla firma di traenza un timbro con la dicitura "U.S. ANGRI 1927 Il Presidente" così come dal predetto affermato nel verbale di audizione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - · Sig. Armando LANZIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - · 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando LANZIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 75 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ZANGHI, Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO e della società ASD VIRTUS CENISIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe ZANGHI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale al sig. Alessandro Zavaglia Converso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Cenisia militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD VIRTUS CENISIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Giuseppe Zanghi ed Alessandro Zavaglia Converso all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - · Sig. Giuseppe ZANGHI,
 - · Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
 - · Società ASD VIRTUS CENISIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Zanghi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - · 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZANGHI,
 - · 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
 - · € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS CENISIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 101 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO, e della società U.S. CATANZARO 1929, avente ad oggetto la seguente condotta:

Floriano Rosario Pietro NOTO, all'epoca dei fatti Amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023, per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under13 o Under12) o Pulcini (Under 11) così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f); in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 -2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under11 o Under10) o Primi Calci così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);

U.S. CATANZARO 1929, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Floriano Rosario Pietro Noto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - · Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO,
 - Società U.S. CATANZARO 1929, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione commutata in ammenda di € 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) per il Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO,
 - · € 10.000,00,00 (diecimila/00) di ammenda per la società U.S. CATANZARO 1929;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina









DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 44 del 20/11/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
HINHANE	ASMAA	13/04/2012	F.C.D. COSSATESE	ESORDIENTI MISTI
COMONITA	NATALIE FLORINA	17/09/2016	G.S. SAN LORENZO	PRIMI CALCI
CLEMENTE	ELEONORA	26/03/2010	A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963	UNDER 14
FUSCO	CAROLA	21/07/2015	A.C.F. ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	PULCINI 1° ANNO
ОКОН	SARA	17/07/2015	A.C.F. ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	PULCINI 1° ANNO
DEGLIALBERTI	PERLA	02/10/2013	A.S.D. DERTONA CALCIO GIOVANILE	PULCINI 2° ANNO
TOSCANO	KELLY	18/01/2012	A.S.D. ASTI	ESORDIENTI MISTI
VALLERO	SARA	12/02/2015	A.S.D. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	PULCINI 1° ANNO
VALLERO	GIULIA	12/02/2015	A.S.D. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	PULCINI 1° ANNO
DEGIOVANNI	SABRINA	21/05/2015	A.S.D. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	PULCINI 1° ANNO

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta